

# AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

## ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18/18 DD. 08.06.2018

**Oggetto:** Rapporti giuridici attivi e passivi con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e con il Comune di Udine ancora in capo alla CATO "Centrale". Chiusura del procedimento per l'analisi e la valutazione di tali rapporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co. 2, della LR 5/2016.

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 29.05.2018 come integrata in data 01.06.2018, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Turello	Nicola	Pozzuolo del Friuli	Presidente	x	
Comand	Alberto	Mortegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gava	Andrea Attilio	Caneva	Componente	x	
Gaiarin	Giuseppe	Porcia	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravascletto	Componente	x	
Clarotto	Lavinia	Casarsa della Delizia	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Fuccaro	Fabrizio	Chiusaforte	Componente		x
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Componente	x	
Iacumin	Mauro	Manzano	Componente		x
Picco	Augusto	Trasaghis	Componente		x
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Savino	Gianluigi	Cervignano del Friuli	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della LR n. 5/2016 e dell'art. 3 dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che risultano presenti come di seguito indicato:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Senatore	Maria Teresa	Portogruaro	Componente	x	
Codognotto	Pasqualino	San Michele al Tagliamento	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione.

## L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

- I -

VISTA la I. Regione Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, art. 23, co. 2°, secondo cui «con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010»;

RITENUTO che - in ragione dell'indicata disposizione di legge regionale - la «*previa*» approvazione del verbale di ricognizione e consegna da parte dell'AUSIR costituisca l'ineliminabile fatto giuridico da cui solo può derivare per l'effetto il subentro della stessa AUSIR alla Consulta d'Ambito nei rapporti già in capo a quest'ultima, subentro che non è automatico, bensì configurato dalla legge stessa quale conseguenza di una valutazione e di una decisione dell'AUSIR in ordine al verbale di ricognizione e consegna formato dalla Consulta d'Ambito (precisamente, dal suo Commissario liquidatore);

RITENUTO che per questa via la legge regionale abbia salvaguardato l'autonomia e l'indipendenza dell'AUSIR, che le scelte passate di altri enti pubblici non possono di per sé compromettere, anche a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa della stessa AUSIR, la quale deve valutare il verbale di ricognizione e consegna, formato da altro ente e per rapporti da esso istituiti nel passato, in tutte le sue componenti e in vista delle funzioni che *ex lege* l'AUSIR è chiamata a svolgere;

RITENUTO che tale scrutinio dell'AUSIR sui rapporti giuridici in capo alla Consulta d'Ambito valga in particolare per i contratti di quest'ultima con soggetti terzi, a prestazioni corrispettive, di durata e ancora in corso d'esecuzione, ove tali contratti determinino esborsi in favore degli stessi terzi e siano stati stipulati in funzione dell'esercizio di funzioni amministrative già in capo alla Consulta d'Ambito;

VISTA la propria deliberazione 15 febbraio 2018, n. 10/2018, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito ha approvato, tra l'altro, il Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in liquidazione (Allegato D), ma espressamente ha escluso i seguenti rapporti giuridici in essere con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e con il Comune di Udine, rimasti in capo alla stessa CATO "Centrale" in liquidazione, rinviando ad altro procedimento per la loro analisi e valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co. 2°, l.r. n. 5/2016:

PARTI DEL RAPPORTO GIURIDICO	Fonte del rapporto giuridico	IMPORTO/ANNO (IVA INCLUSA)
CATO "Centrale"/Consorzio Bonifica Pianura Friulana di	Convenzione approvata con delibera CDA n. 89 dd. 02.12.2015 e modificata con Decreto del Commissario Liquidatore n. 03/17 dd. 20.02.2017, avente ad oggetto l'espletamento di attività e funzioni di supporto al funzionamento della Consulta d'ambito Centrale Friuli	€ 398.000,00
CATO "Centrale"/Consorzio Bonifica Pianura Friulana di	Convenzione approvata con delibera CDA n. 90 dd. 02.12.2015 e modificata con Decreto del Commissario Liquidatore n. 03/17 dd. 20.02.2017 avente ad oggetto l'espletamento delle funzioni direttive a favore della Consulta d'ambito Centrale Friuli da parte dell'ing. Massimo Canali - Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana	€ 106.000,00
CATO "Centrale"/Consorzio Bonifica Pianura Friulana di	Contratto di locazione dd. 29.10.2008 registrato a Udine il 10.11.2008 al n. 11438	€ 24.000,00
CATO UDINE "Centrale"/COMUNE DI	Convenzione avente ad oggetto l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 7 del CCRL - Personale non dirigente Enti Locali dd. 26.11.2004 - Responsabile del Servizio Finanziario (stipulata in data 30.12.2016, approvata con delibera del CdA 1/2017, ratificata con decreto del Commissario liquidatore 2/2017)	€ 10.000,00

VISTA la successiva deliberazione 4 maggio 2018, n. 16/2018, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito ha ratificato il decreto del Direttore generale 16 aprile 2018, n. 18, con il quale si era autorizzata - esclusivamente nei limiti e alle condizioni indicati in tale decreto - la spesa prevista per l'espletamento delle ultime attività di liquidazione della Consulta d'Ambito "Centrale";

CONSIDERATO che anche in tale deliberazione n. 16/2018 l'Assemblea ha avuto cura di «precisare che (tale) deliberazione non costituisce approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale", né dunque comporta subentro dell'AUSIR con riferimento ai rapporti giuridici attivi e passivi rimasti in capo alla CATO "Centrale" ex deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 10/2018 e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione ex decreto del Direttore generale n. 18 del 16.04.2018, rapporti oggetto di procedimento dell'AUSIR per la loro analisi e valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, della LR 5/2016»;

VISTE le comunicazioni di avvio del procedimento, che il Direttore generale dell'AUSIR - quale Responsabile del procedimento - ha spedito via p.e.c. il 9 maggio 2018 al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e al Comune di Udine;

- II -

VISTA la *Convenzione fra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e la Consulta d'Ambito Centrale Friuli per l'espletamento di attività e funzioni per il funzionamento dell'Ente;*

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e la Consulta d'Ambito Centrale hanno stipulato tale Convenzione il 18 dicembre 2015, alcune settimane prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di legge 1 febbraio 2016, n. 135, di lì a poco approvata e divenuta la l. Regione Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, con la quale si è riorganizzato per l'intero territorio regionale lo svolgimento delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, istituendo un unico ente pubblico di gestione e regolazione (l'AUSIR), cui sono state affidate - su scala regionale - tutte le funzioni indicate;

CONSIDERATO che tale Convenzione 18 dicembre 2015 è l'ultima di una serie di convenzioni di analogo contenuto che dal 2007 hanno legato il Consorzio (già Ledra Tagliamento, poi Pianura Friulana) e la Consulta d'Ambito (già Consorzio Autorità d'Ambito);

CONSIDERATO in particolare che tale Convenzione 18 dicembre 2015, con durata 1 gennaio 2016-31 dicembre 2023, ha sostituito un'analogha precedente Convenzione fra le parti 24 settembre 2014, che all'epoca non era ancora scaduta (poiché tale precedente Convenzione aveva durata 1° ottobre 2014-31 dicembre 2019);

CONSIDERATO che - proseguendo il sistema delineato dal 2007 nei precedenti accordi - con la Convenzione 18 dicembre 2015 in esame le parti hanno inteso istituire «un rapporto di collaborazione funzionale» fra il Consorzio e la Consulta d'Ambito (art. 1, co. 1°), «per assicurare l'operatività gestionale di quest'ultima e la continuità nell'attuazione dei suoi compiti istituzionali» (art. 1°, co. 2°), in particolare «l'intera attività istituzionale della gestione tecnico-amministrativa della Consulta d'Ambito, ad eccezione della figura del responsabile finanziario» (art. 1, co. 3°), ove in definitiva il Consorzio metteva «a disposizione della Consulta d'Ambito, ai sensi dell'art. 11, comma 13, della LR 13/2005, per l'intera durata della Convenzione, risorse umane valutate professionalmente idonee dal Consorzio» (art. 2, co. 3°), secondo una stima presuntiva («presuntivamente»), «su base mensile», per circa «120 ore/lavoro con riferimento alle funzioni dirigenziali, 160 per quelle direttive e circa 400/500 ore/lavoro con riferimento a quelle di natura tecnico amministrativa» (art. 2, co. 4°);

CONSIDERATO che per tali attività la Consulta d'Ambito si era impegnata a corrispondere al Consorzio la somma di «euro 26.500 + IVA» al mese, con aggiornamento annuo all'indice ISTAT dei prezzi, secondo una misura fissa e a *forfait*, salvi eventuali aumenti di corrispettivo a causa di «nuovi compiti ed attività», cui comunque s'aggiungevano la somma di euro 2.000 + IVA per gli anni 2016-2017 e la somma di euro 3.000 + IVA per gli anni 2018-2023 (dunque euro 250 al mese), a titolo di *forfait* per spese «telefoniche», «postali» e «di trasferta» (art. 5, Convenzione 18 dicembre 2015);

CONSIDERATO che pertanto l'onere complessivo derivante da tale Convenzione s'attesta attorno a **euro 1.926.000 per il periodo 2018-2023** (euro 26.500 + euro 250 x n. 72 mesi), cioè **euro 321.000 all'anno** (euro 26.500 + 250 x n. 12 mesi), in tutti i casi oltre IVA dovuta per legge (oggi 22%: rispettivamente euro **423.720** ed euro **70.620**), così dunque al momento totali **euro 2.349.720 per il periodo 2018-2023** ed **euro 391.620 all'anno**, cui occorre aggiungere anche l'indicato aggiornamento ISTAT annuale per la parte d'interesse;

VISTI gli atti di bilancio dell'Autorità d'Ambito, poi Consulta d'Ambito "Centrale", per gli anni 2011-2017 (per quest'ultimo anno 2017, il bilancio preventivo), pubblicati sul relativo sito, sez. *Amministrazione trasparente*, da cui emerge invariabilmente per tutti gli anni indicati una spesa di tale Ente per il personale pari a zero («0»);

CONSIDERATO che con tutte le indicate Convenzioni l'Autorità d'Ambito, poi Consulta d'Ambito "Centrale", ha dunque adottato e realizzato una precisa scelta d'organizzazione in merito al personale, di sostanziale *outsourcing* poiché ha interamente esternalizzato l'approvvigionamento delle risorse di personale ritenute necessarie allo svolgimento in concreto delle funzioni amministrative affidate *ex lege* all'Autorità-Consulta, rivolgendosi al Consorzio per avere tali risorse;

VISTA invece la deliberazione 15 febbraio 2018, n. 8, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito - nell'approvare il bilancio di previsione dell'AUSIR 2018/2020 - ha approvato anche la dotazione organica provvisoria della stessa AUSIR, il cui onere è stimato in circa euro 795.000 circa, comprensivi di imposte e contributi a carico dell'Ente (allegato F);

CONSIDERATO che in tal modo questa Assemblea regionale d'Ambito ha compiuto una diversa scelta d'organizzazione in merito al personale, che attua la legge, è incontestata e s'intende oggi sottolineare;

CONSIDERATO infatti che con la deliberazione n. 8/2018 l'AUSIR - anziché avvalersi del personale di altri enti per un lungo periodo (2007-2023), come fece l'Autorità-Consulta d'Ambito - ha preferito l'assunzione della maggior parte del personale per concorso pubblico (n. 6 posti su n. 9), così da poter predisporre una propria struttura, autonoma e stabile, capace di affrontare le molte funzioni di servizio idrico e di servizio rifiuti in capo all'AUSIR, una struttura ove le persone possano essere addestrate e crescere professionalmente nel tempo, a vantaggio duraturo dell'Ente;

CONSIDERATO che tale scelta d'organizzazione dell'AUSIR è in armonia con la legge regionale, secondo cui «per l'espletamento delle proprie funzioni e attività» - quale prima opzione - «l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale», mentre solo eventualmente, in seconda battuta, la stessa AUSIR ha facoltà di avvalersi («può, inoltre, avvalersi») di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione, ferma comunque l'assunzione del personale dell'AUSIR «mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione» (rispettivamente art. 4, co. 6°, e art. 21, co. 1°, l.r. n. 5/2016);

VISTO inoltre l'art. 26, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016, secondo cui il personale assunto dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato tramite procedure concorsuali a evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è trasferito all'AUSIR nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla stessa legge regionale;

CONSIDERATO che in questo modo la legge regionale impone all'AUSIR anche di riassorbire nella propria struttura tale personale delle Consulte d'Ambito in liquidazione;

CONSIDERATO che anche di tale vincolo di legge l'AUSIR ha dovuto tenere conto, ove con l'indicata deliberazione n. 8 del 2018 questa Assemblea regionale d'Ambito ha approvato la dotazione organica provvisoria considerando anche il personale trasferito dalle Consulte d'Ambito in liquidazione «ex art. 26 della LR n. 5/2016»;

VISTO - a coronamento - l'art. 26, co. 4°, l.r. n. 5 del 2016, secondo cui «entro sei mesi dal trasferimento del personale (delle Consulte d'Ambito in liquidazione) l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate», ove anche con questa disposizione il legislatore regionale ha riaffermato in modo inequivocabile che per l'AUSIR la principale, ineludibile opzione organizzativa è dotarsi di un proprio personale (quello assunto per concorso pubblico, nonché - e di necessità - quello proveniente dalle Consulte d'Ambito);

CONSIDERATO inoltre che, a differenza dell'Autorità-Consulta d'Ambito Centrale, l'AUSIR è oggi chiamata *ex lege* a provvedere per l'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e con riferimento non solo alle funzioni di servizio idrico integrato, ma anche a quelle del servizio rifiuti, dunque per un territorio più ampio e per più funzioni;

RITENUTO che l'uso di personale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, in virtù dell'indicata Convenzione 18 dicembre 2015, sarebbe dunque per l'AUSIR una duplicazione, comunque fonte di un'ulteriore componente di costo, che si porrebbe in contraddizione insanabile con l'autonoma strutturazione prevista *ex lege* del proprio personale (assunto per concorso oppure proveniente dalle Consulte d'Ambito) che l'AUSIR ha inteso avviare, per l'esercizio su scala regionale di tutte le sue funzioni (servizio idrico; servizio rifiuti);

RITENUTO pertanto che già per questa via s'affermi la principale e autonoma ragione che preclude di approvare il Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in riferimento al rapporto giuridico in esame, con conseguente mancato subentro dell'AUSIR in tale rapporto;

- III -

CONSIDERATO inoltre che l'indicata Convenzione 18 dicembre 2015, precisamente la sua concreta attuazione (con l'uso del personale del Consorzio da parte della Consulta d'Ambito) trovava uno dei suoi presupposti pratici nel fatto che il Consorzio e la Consulta d'Ambito hanno sede nello stesso immobile di viale Europa Unita n. 141, Udine, poiché il Consorzio affitta alla Consulta, per uso uffici e a titolo oneroso, l'unità immobiliare al secondo piano di tale immobile (cfr. Contratto di locazione 29 ottobre 2018);

CONSIDERATO che invece l'AUSIR - per contenere i propri costi, gravanti sulla tariffa e dunque sulla collettività - ha sfruttato la possibilità di avere gratuitamente un immobile dalla Regione, come da tempo previsto in favore degli enti pubblici dalla l.r. 22 dicembre 1971, n. 57, art. 9 *bis*;

CONSIDERATO infatti che, con la deliberazione Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 764, con il decreto dirigenziale 2 maggio 2018, n. 938 e infine con l'atto di concessione 4 maggio 2018, n. 14, la Regione ha concesso all'AUSIR gratuitamente i locali uso uffici in via Poscolle n. 6, Udine, per «lo svolgimento delle proprie attività istituzionali» quale sede operativa, fino al 31 dicembre 2018, dunque provvisoriamente, in attesa dell'individuazione di un altro immobile regionale sul territorio, capace di ospitare la sede e gli uffici dell'AUSIR ancora più adeguatamente;

CONSIDERATO che così è caduta anche la concentrazione delle sedi degli enti in unico luogo (l'immobile di viale Europa Unita n. 141, Udine), avendo comunque l'AUSIR una diversa sede legale e operativa (oggi quella di via Poscolle n. 6, Udine, e nel prossimo futuro l'altra di proprietà regionale che potrà essere individuata altrove, sempre per il contenimento dei costi e per il miglior utilizzo del patrimonio regionale), con conseguente ulteriore e autonoma ragione d'organizzazione che preclude sia l'approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in riferimento al rapporto giuridico in esame, sia per l'effetto il subentro dell'AUSIR in tale rapporto;

- IV -

CONSIDERATO inoltre che - scendendo nel merito dell'indicata Convenzione 18 dicembre 2015 – con essa si è istituito (art. 1, co. 1°) «un rapporto di collaborazione funzionale» fra la Consulta d'Ambito e il Consorzio, espressamente fondato sull'art. 11, co. 13°, della previgente l. Regione Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13, con cui era consentito alle Autorità d'Ambito anche di «avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all'Ambito nonché dei Consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine»;

RITENUTO che tale previgente disposizione regionale non possa comunque essere intesa - neppure oggi dall'AUSIR - come norma capace di esimere le Autorità d'Ambito dalla valutazione sulla congruità delle condizioni offerte dall'ente pubblico "servente", rispetto alle condizioni ricavabili da altri enti pubblici o anche dal mercato per le stesse prestazioni o per prestazioni analoghe, a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione 2 dicembre 2015, n. 89, con cui il Consiglio d'Amministrazione della Consulta d'Ambito "Centrale" ha approvato il testo della Convenzione in esame, senza che però sia ravvisabile una motivazione sulla congruità delle condizioni (giuridiche ed economiche) per l'indicato rapporto con il Consorzio, in particolare con riferimento sia al fabbisogno della Consulta per l'attività resa dal personale del Consorzio, sia al conseguente compenso pattuito in favore del Consorzio, ove il Consiglio di Amministrazione della Consulta d'Ambito giudicava senz'altro «necessario proseguire nella collaborazione con il Consorzio», limitandosi a considerare la struttura organizzativa del Consorzio come «a tutt'oggi idonea a supportare l'attuazione dei compiti ricadenti sulla Consulta d'Ambito», rilevando che il fabbisogno di ore e il compenso sarebbero rimasti immutati rispetto alla precedente Convenzione 24 settembre 2014;

VISTA altresì la deliberazione 6 agosto 2014, n. 84, con cui il Consiglio d'Amministrazione della Consulta d'Ambito "Centrale" aveva approvato il testo di tale precedente Convenzione 24 settembre 2014;

CONSIDERATO che neppure in tale deliberazione 6 agosto 2014, n. 84 è ravvisabile la necessaria valutazione di congruità delle condizioni giuridiche ed economiche offerte dal Consorzio, ove il Consiglio di Amministrazione della Consulta d'Ambito - a fronte di un maggior fabbisogno di ore e di un maggior compenso per il Consorzio (all'epoca Ledra Tagliamento) rispetto a un'analogha Convenzione fra le parti, ancora precedente - stabiliva solo «una almeno equivalente diminuzione delle spese sostenute per incarichi professionali, consulenze e studi»;

CONSIDERATO infine che tale necessaria valutazione di congruità non è ravvisabile neanche in alcuna delle altre deliberazioni con cui a partire dal 2007 il Consiglio di Amministrazione della Consulta d'Ambito-Autorità d'Ambito, aveva approvato le precedenti, analoghe Convenzioni con il Consorzio (deliberazioni 20 aprile 2007, n. 14; 18 dicembre 2007, n. 43; 6 marzo 2008, n. 14; 23 settembre 2009, n. 59; 24 marzo 2010, n. 31; 14 dicembre 2011, n. 151);

VERIFICATO che il rapporto in esame aveva ad oggetto l'indicato "ausilio" del Consorzio allo svolgimento dei compiti propri della Consulta d'Ambito (come «la predisposizione degli atti afferenti il funzionamento proprio dell'ente», «l'espletamento di tutte le funzioni amministrative e delle altre attività ordinarie relative al S.I.I.», «la predisposizione delle tariffe», ecc.: art. 1, co. 4°, Convenzione 18 dicembre 2015);

RILEVATO che a tale rapporto con il Consorzio la Consulta d'Ambito ha sempre affiancato nel tempo vari incarichi di consulenza, per lo più annuali, a professionisti esterni, con oggetti che paiono riguardare proprio le attività svolte dal personale del Consorzio, come si ricava dal sito della Consulta d'Ambito, sez. *Amministrazione trasparente* (ad es. incarichi in materia di rapporti giuridici attivi e passivi e relativi aspetti contrattuali a carico delle gestioni del S.I.I.; in materia di diritto amministrativo; in materia di tariffa del S.I.I., ecc.), come previsto anche dalla stessa Convenzione 18 dicembre 2015 (cfr. art. 3, co. 2°);

RITENUTO pertanto che, non avendo la Consulta d'Ambito espresso una preventiva valutazione sulla congruità delle condizioni poste con la Convenzione 18 dicembre 2015, ciò costituisca un ulteriore ostacolo che preclude sia l'approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in riferimento al rapporto giuridico in esame, sia per l'effetto il subentro dell'AUSIR in tale rapporto;

- V -

CONSIDERATO che nella Convenzione 18 dicembre 2015 manca comunque un sistema convenuto fra le parti per la verifica periodica, assistita da sanzioni o da altri rimedi, sull'effettiva attività svolta dal personale del Consorzio per la Consulta d'Ambito, così mancando anche una valutazione *ex post* sull'attuazione del rapporto;

CONSIDERATO inoltre che il compenso pattuito per il Consorzio è fisso e a *forfait*, in quanto «riferito convenzionalmente alla previsione media di attività del personale consortile» dedotta nella stessa Convenzione (il sopra indicato monte-ore), e che tale compenso forfettario pare modificabile al più solo in aumento e a favore del Consorzio, a seguito di «nuovi compiti ed attività» che la Consulta avrebbe potuto assegnare al Consorzio (art. 5, Convenzione 18 dicembre 2015);

RIAFFERMATO che tale previsione media di attività del personale consortile resta indimostrata, sia per le ore/lavoro, sia per il compenso collegato;

CONSIDERATO altresì che nella Convenzione 18 dicembre 2015 manca una facoltà di recesso della Consulta d'Ambito (recesso pure richiamato nel titolo dell'art. 4), e manca anche solo una previsione di scioglimento o di cessazione anticipata del contratto "senza colpa", a differenza di altre analoghe Convenzioni intercorse fra le parti sin dal 2007, in un interrotto rapporto pluriennale (come ad esempio la Convenzione 19 dicembre 2011, art. 4; la Convenzione 26 aprile 2010, art. 4; la Convenzione 30 settembre 2009, art. 4; la Convenzione 19 marzo 2008, art. 4; oppure l'originaria Convenzione 27 aprile 2007, art. 4);

RITENUTO pertanto che anche il particolare favore di tale pattuizioni per il Consorzio e il loro simmetrico, particolare disfavore per la Consulta d'Ambito (unitamente al rilevante impegno economico per altri 6 anni circa, 2018-2023, riguardante attività a supporto di cui l'AUSIR non ha alcun bisogno, a causa di differenti scelte d'organizzazione, a loro derivanti dalla legge e dalla diversa natura dell'AUSIR) precludano sia l'approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in riferimento al rapporto giuridico in esame, sia per l'effetto il subentro dell'AUSIR in tale rapporto;

VISTA la propria deliberazione 30 ottobre 2017, n. 1/2017, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito - quale sua prima deliberazione - decise di «affidare (...) alla struttura del Consorzio Bonifica Pianura Friulana i compiti di segreteria degli organi e a quelli amministrativi necessari in questa prima fase di attività dell'AUSIR»;

CONSIDERATO che tale "affidamento" era provvisorio e limitato per oggetto, né poteva certo eliminare la previa, necessaria approvazione - prevista dalla legge - del Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in riferimento al rapporto giuridico in esame, approvazione da cui sola potrebbe derivare *ex lege* il subentro - a regime - dell'AUSIR in tale rapporto;

CONSIDERATO inoltre che l'Assemblea adottò tale deliberazione il 30 settembre 2017, in un momento in cui l'AUSIR non era neppure operativa perché - secondo la legge regionale (art. 23, co. 1°, l.r. n. 5/2016) - «l'AUSIR è istituita a far data dal 1° gennaio 2017 ed è operativa con la nomina del Direttore generale», il quale è anche legale rappresentante dell'AUSIR, nomina che in concreto è però avvenuta il successivo 17 gennaio 2018;

- VI -

CONSIDERATO che con riferimento al rapporto giuridico in esame il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non ha inviato all'AUSIR memorie o documenti utili nei 15 giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento 9 maggio 2018 (termine: 24 maggio 2018), né lo ha fatto successivamente;

CONSIDERATO che con nota 22 maggio 2018, prot. n. 5370 il Consorzio - poco prima della scadenza del termine 24 maggio 2018 - ha chiesto all'AUSIR di avere copia degli atti del procedimento, riservandosi di «apportare eventuali contributi» al procedimento, e che prontamente, il giorno dopo (nota 23 maggio 2018, n. 605), l'AUSIR ha indicato e fornito al Consorzio tutti gli atti e documenti richiesti che all'epoca costituivano il fascicolo del procedimento, dando anche al Consorzio una proroga al 28 maggio 2018 del termine per memorie e documenti;

VISTA la nota del Consorzio 28 maggio 2018, n. 5652, con cui - ricevuti e visti tutti gli atti e documenti trasmessi dall'AUSIR - il Consorzio in sostanza ha confermato di non essere «allo stato in grado di fornire alcun utile apporto al procedimento», a causa - insisteva il Consorzio - di una presunta «genericità dell'indicazione "procedimento per l'analisi e la valutazione di tali rapporti ai sensi dell'art. 23 co. 2 L.R. 05/2016"»;

VISTE tuttavia le note del Consorzio 28 settembre 2017 e 4 maggio 2018 (inviata all'AUSIR prima dell'avvio del procedimento), con cui:

a) prima (nota 28 settembre 2017) il Consorzio aveva sostenuto senz'altro l'automatico e incondizionato subentro dell'AUSIR nel rapporto in esame, avvertendo l'AUSIR persino che, «a tutela delle proprie posizioni giuridiche, non potrà esimersi dal richiedere quanto economicamente previsto a suo favore» anche per tale rapporto, restando «a disposizione per esaminare eventuali modifiche negli obblighi a cui lo stesso ente (cioè l'AUSIR) è tenuto»;

b) poi (nota 4 maggio 2018) lo stesso Consorzio aveva chiesto all'AUSIR «di valutare di (...) subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla Consulta d'Ambito discendenti dalle

convenzioni CATO/Consorzio», fra cui la Convenzione 18 dicembre 2015 in esame, «con “rimodulazione” dei contenuti in base alle esigenze dell’Autorità»;

OSSERVATO che tale ultima nota del Consorzio 4 maggio 2018 segue la deliberazione di questa Assemblea 15 febbraio 2018, n. 10, poi riaffermata sul punto con la deliberazione n. 16 dello stesso 4 maggio 2018, ove - come sopra illustrato - si era chiaramente stabilito che il rapporto in esame sarebbe stato oggetto di un procedimento separato e specifico dell’AUSIR per la sua analisi e valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2, della LR 5/2016;

CONSIDERATO che il Consorzio - nel chiedere all’AUSIR di valutare il subentro nel rapporto in esame, con rimodulazione dei contenuti - aveva ben presente l’oggetto del presente procedimento, che discende ed è disciplinato dalla legge regionale, la quale comunque non pare davvero possibile ignorare (art. 23, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016);

CONSIDERATO che in ragione della legge regionale - per quanto sinora illustrato - non si può però affermare un subentro automatico e incondizionato dell’AUSIR nel rapporto in esame (come inizialmente affermato dal Consorzio: nota Consorzio 28 settembre 2017), e che in più la mancata approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO “Centrale” in riferimento al rapporto giuridico in esame determina per l’effetto anche il mancato subentro in esso dell’AUSIR, sia esso un subentro totale, parziale oppure a diverse condizioni, come da ultimo il Consorzio ha chiesto di valutare «in base alle esigenze» dell’AUSIR (nota Consorzio 4 maggio 2018), perché proprio tali esigenze dell’AUSIR impongono di non esternalizzare alcunché al Consorzio (in particolare, le esigenze alla base della scelta d’organizzazione compiuta dall’AUSIR per il proprio personale);

- VII -

VISTO il *Contratto locazione ad uso diverso dall’abitazione* 29 ottobre 2008 fra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e la Consulta d’Ambito “Centrale”, avente ad oggetto l’unità immobiliare al secondo piano dell’immobile di viale Europa Unità n. 141, Udine, divenuta la sede della stessa Consulta d’Ambito;

CONSIDERATO che precisamente tale Contratto ha ad oggetto un’unità immobiliare al «piano secondo, così composta: 3 vani (...), disimpegno, un posto auto scoperto», con la specificazione che «verrà a messa a disposizione del conduttore la sala riunioni sita al primo piano (...), per un massimo di 3 mezzeggiate a settimana da concordarsi tra le parti», mentre «l’utilizzo della sala riunioni sita al terzo piano potrà avvenire nei limiti massimi di 3 mezzeggiate al mese, sempre da concordarsi tra le parti», ove comunque tali «ulteriori utilizzi saranno soggetti ad addebito spese stabilite preventivamente dal locatore»;

CONSIDERATO che tale Contratto (§ 1) ha durata sino al 31 ottobre 2020 e che l’onere annuale da esso derivante - secondo quanto indicato dal Commissario liquidatore della CATO Centrale - è pari ad euro 24.000 (IVA compresa), sicché per il periodo residuo di n. 29 mesi (giugno 2018-ottobre 2020) l’onere complessivo sarebbe di **euro 58.000** (IVA compresa);

RIAFFERMATO che - ai sensi della l.r. n. 57/1971, art. 9 *bis* - la Regione Friuli-Venezia Giulia ha concesso all’AUSIR gratuitamente i locali uso uffici in via Poscolle n. 6, Udine, per «lo svolgimento

delle proprie attività istituzionali» fino al 31 dicembre 2018, dunque provvisoriamente, in attesa dell'individuazione di un altro immobile regionale sul territorio, capace di ospitare la sede legale e operativa dell'AUSIR ancora più adeguatamente (deliberazione Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 764, decreto dirigenziale 2 maggio 2018, n. 938, atto di concessione 4 maggio 2018, n. 14);

RITENUTO che, individuando una diversa sede per l'AUSIR in concessione gratuita, tali atti regionali - essenzialmente fondati sul contenimento dei costi per l'AUSIR e per il miglior utilizzo del patrimonio regionale - rendano del tutto superfluo e irragionevole l'uso dell'AUSIR a titolo oneroso dell'immobile indicato, essendo così preclusa comunque l'approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in riferimento al rapporto di locazione in esame, con conseguente mancato subentro dell'AUSIR in tale rapporto;

RICHIAMATE le indicate note del Consorzio 28 settembre 2017, 4 maggio 2018, 22 maggio 2018, 28 maggio 2018, le quali riguardavano anche il rapporto di locazione in esame, nonché le ragioni illustrate sopra (§ VI) e nel presente paragrafo, contrarie comunque all'approvazione del Verbale per questa parte e a un subentro dell'AUSIR anche in tale rapporto;

#### - VIII -

VISTA la *Convenzione fra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e la Consulta d'Ambito Centrale Friuli per la messa a disposizione dell'Ing. Massimo Canali, Direttore generale del Consorzio*, stipulata fra le parti il 18 dicembre 2015 per mettere «a disposizione della Consulta d'Ambito», tramite «distacco», «la figura professionale del proprio Direttore generale, ing. Massimo Canali», Convenzione poi modificata il 13 marzo 2017 per adeguamento alla nomina regionale dell'interessato a Commissario liquidatore della Consulta;

CONSIDERATO che tale Convenzione determina - secondo quanto dichiarato dallo stesso Ing. Canali quale Commissario liquidatore della Consulta d'Ambito Centrale - **un onere annuale di euro 106.000 (IVA compresa)**, apparentemente fino al 31 dicembre 2023 e dunque con **onere complessivo di euro 636.000**;

CONSIDERATO che a fronte di tale onere la messa a disposizione dell'Ing. Canali è «in misura pari mediamente ad 1/3 (un terzo) del suo corrente impegno lavorativo che, ai soli effetti (di tale) accordo viene convenzionalmente fissato in 38 ore settimanali» (così art. 1, Convenzione);

CONSIDERATO che - in base a tale Convenzione (art. 6) - essa è «sottoposta a condizione risolutiva qualora venga, per qualsiasi motivo, a cessare anticipatamente rispetto al termine del 31.12.2023 la convenzione fra la Consulta e il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana avente ad oggetto l'espletamento di attività e funzioni a favore della Consulta», cioè la Convenzione 18 dicembre 2015 sopra trattata;

VISTE le determinazioni assunte con la presente deliberazione in ordine a tale Convenzione 18 dicembre 2015;

DATO ATTO che con l'integrazione 13 marzo 2017 le parti hanno stabilito (art. 8) che «la messa a disposizione dell'Ing. Canali Massimo è intesa per le funzioni di Commissario liquidatore invece che di Direttore Generale della Consulta d'Ambito»;

CONSIDERATO che la funzione di Commissario liquidatore della CATO Centrale in capo all'ing. Canali è comunque destinata ad esaurirsi a breve, con il completamento delle operazioni di liquidazione della Consulta stessa (art. 24, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016; decr. di proroga Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia 21 giugno 2017, n. 138);

CONSIDERATO inoltre che l'AUSIR ha già un proprio Direttore generale, l'Ing. Marcello Del Ben, nominato da questa Assemblea regionale d'Ambito il 17 gennaio 2018, secondo il procedimento previsto dalla l.r. n. 5/2016, art. 10, co. 1° (cui peraltro ha partecipato anche l'Ing. Massimo Canali), con la posizione nell'Ente e con le funzioni di cui al successivo co. 2° del medesimo art. 10;

RITENUTO dunque che anche tale scelta organizzativa *ex lege* (nomina del Direttore generale dell'AUSIR, già avvenuta nella persona dell'Ing. Del Ben e divenuta incontestata) precluda in radice sia l'approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in riferimento al rapporto giuridico in esame, sia per l'effetto il subentro dell'AUSIR in tale rapporto;

CONSIDERATO a coronamento che l'impiego dell'interessato, Ing. Canali, nell'AUSIR in una posizione anche diversa da quella di Direttore generale dell'AUSIR contrasterebbe persino con la Convenzione in esame, stipulata e preordinata ad assegnare la massima funzione apicale dell'interessato nella Consulta d'Ambito (prima quale Direttore Generale, poi espressamente quale Commissario liquidatore), oltre a essere incompatibile con l'organizzazione del personale nell'AUSIR prevista dalla legge regionale n. 5 del 2016;

DATO ATTO delle indicate delle note del Consorzio 28 settembre 2017, 4 maggio 2018, 22 maggio 2018, 28 maggio 2018, le quali riguardavano anche il rapporto in esame, nonché delle ragioni illustrate sopra (§ VI) e nel presente paragrafo, contrarie comunque all'approvazione del Verbale per questa parte e a un subentro dell'AUSIR anche in tale rapporto;

VISTO inoltre il decreto Direttore generale AUSIR 16 aprile 2018, n. 16 (ratificato da questa Assemblea con deliberazione n. 16 del 2018), con cui si era autorizzata - con l'efficacia temporale lì prevista - «come indennità mensile lorda del Commissario liquidatore della CATO "Centrale", la spesa di € 5.790,77/mese (oltre IRAP) nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 2337 dd 02.12.2016, precisando che la quota eccedente pari a € 2.525,77/mese sarà valutata nell'ambito del procedimento separato ex deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 10/2018»;

VISTA l'indicata DGR, cui è seguito il decr. di proroga Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia 21 giugno 2017, n. 138;

RITENUTO pertanto - in conformità agli indicati atti della Regione - di poter continuare ad autorizzare, come indennità mensile lorda del Commissario liquidatore della CATO "Centrale", la spesa di € 5.790,77/mese (oltre IRAP), sino al completamento delle operazioni di liquidazione della Consulta stessa e alla cessazione dell'incarico di Commissario liquidatore in capo all'interessato, Ing. Massimo Canali;

VISTA la *Convenzione tra il Comune di Udine la Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato Centrale Friuli di Udine per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 7 del CCRL - Personale non dirigente Enti Locali dd. 26.11.2004 - Responsabile del Servizio Finanziario*, stipulata fra le parti il 30 dicembre 2016;

VISTO l'atto del Dirigente *ad interim* del Servizio Risorse Umane dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale 26 gennaio 2018, con cui si prorogava tale Convenzione «fino al 31.12.2018 o fino all'effettivo termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Consulta d'Ambito del Friuli Centrale»;

CONSIDERATO che tale Convenzione con il Comune di Udine (art. 3, co. 1°), così come il successivo atto di proroga, individuano il termine e la stessa ragion d'essere del rapporto nella liquidazione della Consulta d'Ambito, che è ormai prossima a concludersi, senza che peraltro vi sia neppure necessità di impiegare l'interessato (Dott. Mauro Ballarin) nell'AUSIR, vista anche la dotazione organica provvisoria dell'AUSIR (deliberazione di questa Assemblea n. 8/2018) e vista l'attuale organizzazione degli uffici dell'AUSIR;

RITENUTA dunque preclusa l'approvazione del Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in riferimento al rapporto giuridico in esame, nonché per l'effetto il subentro dell'AUSIR in tale rapporto;

CONSIDERATO che con riferimento al rapporto giuridico in esame il Comune di Udine non ha inviato all'AUSIR memorie o documenti nei 15 giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento 9 maggio 2018 (termine: 24 maggio 2018), né lo ha fatto successivamente;

VISTO lo Statuto dell'AUSIR, in particolare gli artt. 6-8;

Tutto ciò premesso;

Con voti:

Favorevoli:	11
Astenuti:	2 (Rappresentanti dei Comuni di Mortegliano, San Vito di Fagagna)
Contrari:	0

#### **L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA**

1) di non approvare il Verbale di ricognizione e consegna della CATO "Centrale" in liquidazione con riferimento agli indicati rapporti giuridici in essere della stessa CATO "Centrale" con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e con il Comune di Udine;

2) di dare atto che per l'effetto l'AUSIR non subentra in tali rapporti giuridici;

3) di continuare ad autorizzare, come indennità mensile lorda del Commissario liquidatore della CATO "Centrale", la spesa di € 5.790,77/mese (oltre IRAP), sino al completamento delle operazioni di liquidazione della Consulta stessa e alla cessazione dell'incarico di Commissario liquidatore in capo all'interessato, Ing. Massimo Canali;

4) di disporre che questa deliberazione sia comunicata senza indugio alla CATO "Centrale", al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e al Comune di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per i provvedimenti di competenza di tali enti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE  
F.to dott. Nicola Turello